



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/19

Dec. n. 1/19

Il giorno 11 aprile 2019, alle ore 15:00, in Roma, presso la sede della Federazione Motociclistica Italiana, si è riunita la Corte Federale d'Appello, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio Presidente

COLEINE avv. Lorenzo Componente

FRASCA avv. Fabio Componente

La Corte procede all'esame del reclamo presentato in data 29 marzo 2019 dal sig. **GAMBINI Massimo**, nato il 28.03.1961 a Novara e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "SALERNO" con tessera n. 19036797 e licenza Fuoristrada n° G04744; avverso la decisione n. 1/19 del Tribunale federale del 4.3.2019, con la quale veniva sanzionato con l'inibizione a svolgere le funzioni di presidente di comitato regionale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) con fine pena il 4 giugno 2020.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con istanza del 1° febbraio 2019, il Procuratore federale chiedeva l'applicazione della misura cautelare della sospensione dall'attività federale ex art. 91.2 del Regolamento di Giustizia nei confronti del sig. Massimo Gambini, presidente del Comitato regionale Campania.

In particolare, la Procura federale riteneva illecita la condotta del sig. Gambini il quale (in qualità di dirigente federale), nel corso delle premiazioni dei campioni regionali 2018 della Campania, aveva proceduto anche alla premiazione delle tesserate Rega Assunta e Celentano Anna nonostante le stesse fossero state destinatarie di una pronuncia di sospensione dal tesseramento giusta decisione definitiva del Tribunale federale del 18 dicembre 2018, circostanza debitamente comunicata da parte degli organi federali e della quale il medesimo sig. Gambini doveva comunque essere a conoscenza in virtù del ruolo ricoperto nell'ambito della Federazione Motociclistica Italiana.

Il Tribunale federale, riunitosi in data 4 febbraio 2019, applicava in via cautelare la sanzione della sospensione da ogni attività federale del sig. Massimo Gambini disponendo l'audizione del medesimo per il giorno 6 febbraio 2019.

Nel corso della seduta il sig. Gambini, presentatosi senza l'ausilio di un difensore, ammetteva le proprie responsabilità e riconosceva i fatti per come provati dal Procuratore federale. Questi insisteva per la conferma della ordinanza cautelare.

Il Tribunale adito, a scioglimento della riserva assunta, confermava il provvedimento cautelare della sospensione da ogni attività federale con il conseguente ritiro della tessera n. 19036797.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'A. de Y'.

A seguito di informazione ed atto di deferimento ex art. 102.4 del R.d.G., il Tribunale federale disponeva la citazione a giudizio del sig. Massimo Gambini per la seduta del 4 marzo 2019.

Anche in questa occasione il sig. Gambini ometteva di avvalersi dell'assistenza di un legale e confermava le dichiarazioni rese precedentemente riconoscendo le proprie responsabilità.

Il Tribunale federale dichiarava il Gambini responsabile degli illeciti contestati ed applicava, ex art. 30 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della inibizione a svolgere le funzioni di presidente di comitato regionale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), con fine pena per il 4 giugno 2020.



Avverso questa pronuncia il GAMBINI ha proposto reclamo sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, il reclamante ha sostenuto la erronea applicazione dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia in relazione agli artt. 39 e 52 del medesimo regolamento sul presupposto che, in ragione della sua qualifica di dirigente, il Tribunale federale non avrebbe dovuto applicare la sanzione prevista dall'art. 30 bensì quella prevista dall'art. 52 lett. c.

Con il secondo motivo il reclamante chiedeva l'assoluzione ritenendo non integrata la fattispecie contestata.

La Corte Federale di Appello osserva

Lo sviluppo logico delle doglianze impone di analizzare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in quanto tramite il medesimo veniva richiesta l'adozione di un provvedimento assolutorio che ove concesso renderebbe assorbito il motivo sulla pena. In merito a tale motivo le doglianze appaiono totalmente infondate.

  4


La censura avanzata con l'atto di impugnazione si basa sul presupposto che l'attività di premiazione di un campionato regionale non rientrerebbe in una attività federale regolamentata. Evidente l'infondatezza e la pretestuosità della doglianza, giacché il momento della premiazione di un campionato regionale rappresenta l'epilogo dell'attività sportiva federale, concretizzandosi nella consegna dei premi conseguiti dall'atleta nello svolgimento della propria attività agonistica e non agonistica. Né tantomeno può ritenersi che il provvedimento applicato alle due tesserate consentisse alle medesime di partecipare attivamente ad una manifestazione federale.

Appare, viceversa, fondata la doglianza contenuta nel primo motivo.

Il capo di incolpazione contestava al GAMBINI una condotta tenuta "nella sua qualità di dirigente federale (presidente del Co.re. Campania)", con la conseguenza di rendere applicabili esclusivamente le sanzioni indicate dall'art. 52 del Regolamento di Giustizia.

Il capo IV del titolo II del Regolamento di Giustizia, rubricato "sanzioni con riguardo ai soggetti passivi" pone una limitazione alla discrezionalità dell'organo giudicante in ordine alle sanzioni da applicare alle differenti categorie astratte di possibili incolpati (affiliati, tesserati, dirigenti, commissari di gara ed ufficiali esecutivi).

L'art. 52 RdG per i dirigenti federali prevede la possibilità per l'organo giudicante di applicare esclusivamente una delle sanzioni ivi elencate. Tale norma individua la possibilità di applicare la sanzione interdittiva temporanea alla carica di dirigente federale per un periodo non superiore ad un anno. Il principio di tassatività delle sanzioni impone al presente collegio giudicante di qualificare la sanzione della "inibizione a svolgere le funzioni di presidente di comitato regionale" in interdizione dalla carica di presidente di comitato regionale.



La durata della pena, in virtù del predetto principio, non può eccedere, per scelta esplicita del Regolamento di Giustizia, la durata di anni 1 (uno).


Quanto all'impugnato, con il medesimo motivo, giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le riconosciute circostanze attenuanti, la Corte, operato *ex novo* il giudizio di comparazione tra le elencate circostanze, ritiene l'equivalenza tra le medesime.

Il Collegio ritiene, alla luce delle precedenti considerazioni, delle prove raccolte e dell'esplicita ammissione di colpevolezza, la determinazione della durata della sanzione interdittiva in anni 1 (uno).

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in riforma parziale dell'impugnata decisione, applica, ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. c, previo giudizio di equivalenza tra la contestata aggravante e le riconosciute attenuanti generiche, al GAMBINI Massimo la pena della interdizione dalla carica di presidente di comitato regionale per la durata di un anno, con fine pena il 3 febbraio 2020.


GULLUNI avv. Tiberio



COLEINE avv. Lorenzo



FRASCA avv. Fabio



Roma, 11 aprile 2019

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

